

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 26 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Raimondo Catania– Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) **RICORSO DELL' U.S.D. CASTELSARDO AVVERSO LE SANZIONI :**

- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SATTA PIERGIACOMO;**
- **SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. CHIERICO GIAMPAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA CASTELSARDO/ASTREA DELL'11.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 121 dell'8.3.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) in due distinti appelli, li respinge.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata, e addebitarsi quella non versata.

#### 2) **RICORSO DEL CALC. MELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 17 DEL VIGENTE STATUTO F.I.G.C. E 39 NOIF** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mele Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

Publicato in Roma il 26 Marzo 2009

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete